

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il
6 ottobre 2021 — «Momtrade — Ruse» OOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i
danachno-osiguritelna praktika» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za
prihodite**

(Causa C-620/21)

(2022/C 24/22)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente e resistente in cassazione: «Momtrade — Ruse» OOD

Resistente e ricorrente in cassazione: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'interpretazione dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva IVA ⁽¹⁾ consenta ad una società commerciale registrata come prestatrice di servizi sociali in uno Stato membro (nella fattispecie, la Bulgaria) di invocare tale disposizione per ottenere un'esenzione fiscale per le prestazioni di servizi sociali da essa fornite a persone fisiche, cittadini di altri Stati membri, nel territorio di detti Stati. Se, ai fini della risposta a tale questione, sia rilevante che tra i destinatari dei servizi e il prestatore abbiano svolto funzione di intermediazione società commerciali registrate negli Stati membri nel cui territorio sono forniti i servizi.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, secondo quali criteri e in base a quale diritto — il diritto bulgaro e/o il diritto austriaco e tedesco — si debba valutare, ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della disposizione dell'Unione citata, se la società oggetto dell'accertamento sia «riconosciuta come organismo avente carattere sociale» e si debba dimostrare la realizzazione di prestazioni di servizi «strettamente connesse con l'assistenza e la previdenza sociale».
- 3) Se, secondo tale interpretazione, la registrazione di una società commerciale come prestatrice di servizi sociali, quali definiti dal diritto nazionale, sia sufficiente per ritenere che detta società sia un «organismo riconosciuto dal relativo Stato membro come avente carattere sociale».

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal l'Administrativen sad Sofia grad (Bulgaria) il
6 ottobre 2021 — WS / Intervyurasht organ na Darzhavnata agentsia za bezhantsite pri Ministerskia
savet**

(Causa C-621/21)

(2022/C 24/23)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad Sofia grad

Parti

Attrice: WS

Convenuto: Intervyurasht organ na Darzhavnata agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet (Ufficio delle udienze dell'agenzia nazionale per i rifugiati presso il Consiglio dei Ministri)

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, ai fini della classificazione della violenza contro le donne basata sul genere e della violenza domestica come motivo per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 1951 e della direttiva 2011/95/UE ⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, trovino applicazione, in conformità del considerando 17 della direttiva 2011/95/UE, le definizioni e nozioni della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, del 18 dicembre 1979, e della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, o se la violenza contro le donne basata sul genere, come motivo per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi della direttiva 2011/95, abbia una portata autonoma, distinta da quella definita nei citati strumenti di diritto internazionale,.
- 2) Qualora, nel caso in cui venga fatto valere l'esercizio di violenza contro le donne basata sul genere, ai fini di accertare l'appartenenza a un particolare gruppo sociale come motivo di persecuzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, si faccia riferimento esclusivamente al sesso biologico o sociale della vittima (violenza nei confronti di una donna, solo perché è una donna), se forme / azioni / atti concreti di persecuzione quali quelli elencati in modo non esaustivo al considerando 30 possano risultare decisivi per la «visibilità del gruppo nella società», ossia possano rappresentare un criterio distintivo di detto gruppo, in funzione delle circostanze nel paese di origine, o se tali azioni si riferiscano solo ad atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) o f), della direttiva 2011/95.
- 3) Se il sesso biologico o sociale, qualora la persona che chiede protezione denunci atti di violenza basata sul genere sotto forma di violenza domestica, costituisca un motivo sufficiente per constatare l'appartenenza a un particolare gruppo sociale ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, o se si debba accertare un ulteriore criterio distintivo, interpretando fedelmente in base al suo tenore letterale l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95/UE, secondo cui i requisiti sono cumulativi e gli aspetti inerenti al sesso sono presenti alternativamente.
- 4) Se, nel caso in cui il richiedente faccia valere di aver subito da parte di un soggetto non statale, responsabile della persecuzione ai sensi dell'articolo 6, lettera c), della direttiva 2011/95, atti di violenza basata sul genere sotto forma di violenza domestica, l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 medesima debba essere interpretato nel senso che, per il nesso causale, è sufficiente accertare un nesso tra i motivi di persecuzione menzionati all'articolo 10 e gli atti di persecuzione di cui al paragrafo 1, o se si debba necessariamente accertare la mancanza di protezione contro la persecuzione denunciata, ovvero se il nesso sussista in quei casi in cui i soggetti non statali responsabili della persecuzione non ritengono che i singoli atti di persecuzione / violenza di per sé siano basati sul genere.
- 5) Se l'effettiva minaccia di compimento di un delitto d'onore nel caso di un eventuale rientro nel paese di origine possa fondare, in presenza dei rimanenti requisiti in tal senso, la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 15, lettera a), della direttiva 2011/95 in combinato disposto con l'articolo 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (nessuno può essere intenzionalmente privato della vita), o se tale minaccia debba essere classificata come danno ai sensi dell'articolo 15, lettera b), della direttiva 2011/95 in combinato disposto con l'articolo 3 della CEDU, come interpretato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in una valutazione complessiva del pericolo di altri atti di violenza basata sul genere, oppure se sia sufficiente ai fini della concessione di tale protezione che soggettivamente la persona richiedente non voglia avvalersi della protezione del paese di origine.

⁽¹⁾ GU 2011, L 337, pag. 9

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof's-Hertogenbosch (Paesi Bassi) il
14 ottobre 2021 — Taxi Horn Tours BV / Gemeente Weert, gemeente Nederweert, Touringcars VOF**

(Causa C-631/21)

(2022/C 24/24)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof's-Hertogenbosch